

Le liti sui compensi agli amministratori possono essere decise dagli arbitri

Per la Cassazione la presenza di una clausola compromissoria esclude l'intervento del Tribunale

/ Maurizio MEOLI

Le questioni relative ai **compensi degli amministratori** possono essere decise dagli arbitri quando lo statuto contiene una clausola compromissoria che abbia ad oggetto anche le controversie promosse dagli amministratori stessi contro la società. A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza n. [2759](#), depositata ieri, in relazione ad una controversia che vedeva, da un lato, l'amministratore di una spa ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento di parte dei compensi non corrisposti, e, dall'altro, la spa opporsi ad esso eccependo non solo l'insussistenza del diritto, avendo l'amministratore occultato rilevanti perdite provocate dalla sua attività, ma anche la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo per effetto della clausola statutaria che prevedeva la competenza arbitrale anche per le controversie promosse dagli amministratori contro la società.

La decisione ricorda, innanzitutto, come la **qualificazione del rapporto** che lega gli amministratori e la società – in termini di subordinazione, parasubordinazione, prestazione d'opera professionale o di rapporto unitario inscindibilmente connesso con l'attività gestoria – sia stata fondamentale per il riconoscimento della possibilità di inserire nello statuto sociale clausole compromissorie relative ai rapporti tra società ed amministratori e per la limitazione della compromettibilità in arbitri delle controversie sui compensi nella sola ipotesi di esplicita previsione in tal senso nei contratti o negli accordi collettivi.

La giurisprudenza di legittimità, ad ogni modo, ha escluso la natura subordinata o parasubordinata di un tale rapporto (cfr. Cass. nn. [2861/2002](#), [13009/2003](#), [7961/2009](#), [19714/2012](#) e [22046/2014](#)). E tale condivisibile orientamento conduce a ritenere superata l'**operatività di limitazioni** alla compromettibilità in arbitri delle controversie relative ai rapporti tra amministratori e società, anche se attinenti ai compensi per l'attività gestoria.

In particolare, l'affermazione della Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. [10680/1994](#), secondo cui la controversia in questione sarebbe soggetta al **rito del lavoro**, ex art. 409 n. 3 c.p.c., non è compatibile con l'art. 3 comma 2 lett. a) del DLgs. 168/2003, in materia di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale, e con le modifiche apportate dal legislatore in tema di arbitrato (cfr. il DLgs. n. 40/2006 "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato" e il DLgs. n. 5/2003 recante "definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanzia-

ria, nonché in materia bancaria e creditizia", in attuazione della delega contenuta nella L. 366/2001).

Quanto alla prima disposizione, è da ritenere che nella previsione secondo la quale sono di competenza delle sezioni specializzate i procedimenti relativi ai rapporti societari sono da ricomprendere **tutte le controversie** che vedano coinvolti società ed amministratori, senza poter distinguere tra quelle concernenti le azioni poste in essere nell'espletamento dell'incarico da quelle relative ai diritti che, sulla base del contratto stipulato con la società, sono riconosciuti a titolo di compenso (cfr. Cass. n. [14369/2015](#)). In pratica, rispetto a tale disposizione normativa, è irrilevante la distinzione tra l'attività a rilevanza "esterna" degli amministratori ed il rapporto "interno" di natura obbligatoria di questi ultimi con la società.

Con riguardo agli ulteriori interventi normativi citati, da un lato, è da considerare l'art. 806 c.p.c., come sostituito dall'art. 20 del DLgs. 40/2006, in base al quale le controversie inerenti rapporti di lavoro (art. 409 c.p.c.) "possono essere decise da arbitri solo se **previsto dalla legge** o nei contratti o accordi collettivi di lavoro". Dall'altro, rileva il DLgs. 5/2003, che, recependo le indicazioni dell'art. 12 comma 3 della L. 366/2001, ha previsto la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie. Ed infatti, l'art. 34 comma 4 del DLgs. 5/2003 stabilisce che "gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro".

Risulta, quindi, priva di fondamento normativo la limitazione della ricorribilità agli arbitrati in materia di controversie tra **società ed amministratori** anche se concernenti i profili del rapporto obbligatorio tra i due soggetti e specificamente il diritto degli amministratori al compenso. Deve, cioè, ritenersi che, in ogni caso, indipendentemente dalla qualifica dei rapporti che intercorrono tra gli amministratori e la società (come assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale ovvero come rapporti societari "tout court"), gli stessi, seppure attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (come, in particolare, quello al pagamento dei relativi compensi), danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari.